

Irrituale la costituzione in giudizio via PEC della Prefettura

Il Giudice di Pace di Lodi ritiene inammissibile la costituzione in giudizio via Posta elettronica certificata della Prefettura in quanto manca la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione

IL CASO

Un automobilista, sanzionato per violazione dei limiti di velocità, proponeva opposizione avverso il verbale con il quale gli era stata elevata non solo la sanzione di legge, ma anche, con l'applicazione di quella accessoria, decurtati i punti sulla patente ai sensi dell'articolo 126-bis del codice della strada. Diversi i motivi che avevano indotto il presunto trasgressore all'opposizione del verbale innanzi al Giudice di Pace, tra cui l'omessa taratura dell'apparecchiatura elettronica usata per l'accertamento, l'errata detrazione del margine di tolleranza strumentale e così via.

LA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Lodi accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ritenendo di dover preliminarmente evidenziare la circostanza che la costituzione di parte resistente, ovvero la prefettura, deve ritenersi inammissibile, in quanto irrituale, perché avvenuta via posta elettronica certificata. Per gli uffici del Giudice di Pace, infatti, non è ancora intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione. Il magistrato onorario ribadisce, nel solco di giurisprudenza consolidata, che la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale può essere effettuata anche d'ufficio, aggiungendo ed evidenziando come la costituzione della prefettura deve ritenersi irrituale in quanto avvenuta con deposito degli atti mediante posta elettronica certificata, che non può essere considerata valida perché l'invio di raccomandata on line ai server delle Poste Italiane, per tali uffici non è ancora intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione. Il magistrato onorario ricorda che si tratta di un assunto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20575/2020 nella quale gli Ermellini confermano altresì "che nel giudizio dinanzi al giudice di pace non è ancora efficace la disciplina del processo telematico, sicché è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla legge 53/1994, articolo 6 e articolo 9, commi 1-bis e 1-ter". Rebus stantibus sic il magistrato lodigiano non può che dichiarare l'inammissibilità della costituzione della Prefettura e l'inutilizzabilità degli atti depositati. Nel contempo non manca di osservare, incidentalmente, che parte resistente neppure ha prodotto i fotogrammi attestanti il passaggio ai punti di rilevamento al fine di dimostrare la sussistenza della condotta contestata.

Giudice di Pace di Lodi – sentenza n. 562 del 29 dicembre 2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto tempestivamente depositato la parte ricorrente si opponeva all'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Lodi all'esito del ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni della Polstrada, con il quale a seguito dell'accertamento della violazione dell'articolo 142 del codice della strada si disponeva l'applicazione della sanzione di legge oltre alla decurtazione dei punti ex articolo 126- bis citato codice.

L'atto introduttivo si fondava, in sintesi, sulla carenza di motivazione del provvedimento, sull'errata detrazione del margine di tolleranza strumentale, sulla violazione delle prescrizioni del decreto di omologazione, sull'omessa taratura dello strumento misuratore, sull'omessa segnalazione del rilevamento all'utenza.

Parte resistente si costituiva in giudizio con memoria chiedendo il rigetto del ricorso .

La costituzione di parte resistente è inammissibile .

La verifica della regolare costituzione del rapporto processuale può essere effettuata anche d'ufficio; si deve rilevare l'irrituale costituzione di parte resistente avvenuta con il deposito degli atti mediante posta elettronica certificata.

Il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudici di Pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione (Cass. Civ ., sez . II, 29/9/2020 , n. 20575).

Da quanto sopra deriva l'inammissibilità della costituzione della Prefettura e l'inutilizzabilità degli atti depositati; peraltro si osserva incidentalmente che parte resistente non produce i fotogrammi attestanti il passaggio ai punti di rilevamento al fine di dimostrare la sussistenza della condotta contestata .

Per quanto sopra, dunque, la domanda merita accoglimento; la materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso avverso ordinanza-ingiunzione emessa da Prefetto di Lodi così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento sopra indicato. Spese compensate .